

## On.le Tribunale Amministrativo per il Lazio - Roma

### Ricorso

La dottoressa **Alda La Ferrera** (codice fiscale LFRLDA94M43E536U nata a Leonforte il 03 agosto 1994, residente a Catania (CT) in via Cavé Villara numero 27, rappresentata e difesa unitamente e/o disgiuntamente dagli Avvocati Simona Santoro (codice fiscale SNTSMN92E60C351L; pec [simona.santoro@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:simona.santoro@pec.ordineavvocaticatania.it)) e Francesco Giuseppe Marino (codice fiscale MRNFNC91H10C351H; pec [francescomarino@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:francescomarino@pec.ordineavvocaticatania.it)), elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata, come da procura separata in calce al presente atto, da ritenersi materialmente congiunta ad esso

*Ricorrente*

### dichiara

- al **Ministero della Giustizia** (codice fiscale 80416320580);
- **Formez PA - Commissione RIPAM** (codice fiscale 80048080636);

*Amministrazione Resistente*

- **Paolo Artale** (codice fiscale RTLPLA98C26A522R);

*Controinteressato*

### di proporre ricorso

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari richieste, dei seguenti atti e/o provvedimenti inerenti il *Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo bandito dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicato sulla piattaforma InPA il 5 aprile 2024, Codice CT (Distretto della Corte di Appello di Catania): A) la [Graduatoria rettificata](#) dei vincitori del concorso, pubblicata in data 9 agosto 2024, in cui non è stata inserita la ricorrente; B) la non conosciuta graduatoria finale di merito sia dei vincitori che degli idonei del suddetto concorso, non pubblicata né comunicata alla ricorrente (la quale ha avuto notizia unicamente della propria posizione in graduatoria in data 22 agosto 2024) nella parte in cui è stato erroneamente attribuito alla stessa il punteggio di 26,325 punti; C) ove occorra, i non conosciuti verbali e/o atti e/o note della Commissione di concorso nella parte in cui è stato assegnato alla ricorrente il punteggio di 26,325 punti; D) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo,*

comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi incluso ove esistente, il verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Catania, nonché dell'elenco (non conosciuto) dei candidati idonei per il Distretto di Corte d'Appello di Catania, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

**nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a.**

delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catania.

\*\*\*

Per una migliore comprensione della vicenda si premette in

**FATTO**

- 1) La ricorrente ha partecipato al Concorso pubblico, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, bandito dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicato sulla piattaforma InPA il 5 aprile 2024, Codice CT (Distretto della Corte di Appello di Catania – 120 unità).
- 2) Per quanto di intesse, si rappresenta che la succitata procedura concorsuale prevede, quale titolo di accesso al concorso il diploma di laurea (cfr. articolo 2, lettera i del bando).
- 3) Si prevede altresì l'attribuzione di un punteggio relativo ai titoli posseduti dal candidato, e lo svolgimento di una prova scritta, prevedendosi in coerenza che “...*La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, redige la graduatoria finale di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui agli articoli 8 e 10...*” (cfr. comma 3 dell'articolo 4 del bando).
- 4) In particolare, quanto all'attribuzione del punteggio relativo ai **titoli**, il bando di selezione – per quanto di interesse – prevede al comma 3 dell'articolo 6 che: “..*Ai titoli*

*è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, così ripartiti:*

*a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):*

*... XIV. da 96 a 98, punti 1,10 [...]*

*Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati.*

*b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:*

*... - diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL o Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica): punti 1,50...”.*

**5)** Per quanto invece attiene alla prova scritta, l'articolo 7 della *lex specialis* prevede:

- che si tratti di una prova unica per tutti i codici di concorso, consistente in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti;

- e che tale prova scritta “*..si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30...*”.

\*\*\*\*

**6)** La ricorrente, nell'inviare la propria domanda di partecipazione al concorso, ha correttamente allegato la documentazione relativa al possesso non solo del requisito di ammissione, ma anche di alcuni ulteriori titoli previsti dall'articolo 6 del bando di concorso, per l'assegnazione di punteggio ulteriore.

**7)** In particolare, la ricorrente ha specificato e comprovato: **a)** di essere in possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita il 13 luglio 2020 (quindi non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso) presso l'Università Cattolica di Milano, con votazione di 97/110 (ciò che le consente di ottenere per tale titolo un punteggio di 2,20 punti); **b)** di aver conseguito il 13 giugno 2022 il diploma di specializzazione nelle professioni legali presso la SSPL

dell'Università Guglielmo Marconi di Catania, avendo dunque diritto ad ulteriori 1,50 punti.

8) La ricorrente è stata quindi ammessa al concorso ed ha sostenuto la prova scritta, conseguendo una valutazione di 22,875 punti.

9) La medesima ricorrente pertanto, sommando il punteggio ottenuto alla prova scritta ai punteggi spettanti alla luce dei titoli prodotti, avrebbe dovuto conseguire un punteggio finale complessivo pari a **26,575 punti**.

\*\*\*\*\*

10) Nel mese di giugno 2024, l'amministrazione resistente ha pubblicato una prima graduatoria dei (soli) vincitori del concorso in relazione al distretto di Catania, omettendo la pubblicazione dell'intera graduatoria finale di merito (comprensiva, come previsto dal bando, tanto dei vincitori quanto dei soggetti idonei ma non vincitori).

11) Successivamente, il 9 agosto 2024, l'amministrazione ha pubblicato sul [sito](#) dedicato al concorso la graduatoria rettificata dei vincitori del concorso (distretto di Catania), in cui inspiegabilmente non è presente la ricorrente (essendo invece presenti oltre 4 soggetti con punteggi inferiori a quello spettante alla ricorrente medesima).

12) Sicché la ricorrente, non comprendendo le ragioni del proprio mancato utile posizionamento nella graduatoria dei vincitori (né avendo contezza di quale sia stato il punteggio a lei assegnato dalla Commissione), ha richiesto all'amministrazione resistente di poter accedere all'intera graduatoria finale di merito (comprensiva dunque anche dei soggetti idonei non vincitori), per conoscere il proprio punteggio e la propria posizione (posto peraltro che l'amministrazione *medio tempore*, stava procedendo a vari scorrimenti).

13) Solo il 22 agosto 2024 l'amministrazione resistente riscontrava la richiesta della ricorrente comunicandole che “...sulla base della vigente graduatoria, la Sua posizione è corrispondente al n. 384, fatte salve eventuali rettifiche/aggiornamenti della stessa...”, allegando il seguente file

Graduatoria vincitori e idonei Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Addetto all'ufficio per il processo - Catania, Area terza, Fascia economica F1 Codice AUPP_CT - 120 unità							
POSIZIONE GRADUATORIA DI MERITO	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO TOTALE	PREFERENZA	RISERVA	STATO
384	LA FERRERA	ALDA	03/08/1994	26,325			IDONEO

14) Pertanto, omessa ancora una volta la comunicazione dell'intera graduatoria, solo

in tale data la ricorrente ha appreso di essersi collocata alla posizione numero 384 con un (erroneo) punteggio di 26,325 punti (in luogo dei 26,575 punti spettanti); punteggio che in ogni caso sarebbe comunque sufficiente per rientrare nella graduatoria dei vincitori (!).

15) Da ultimo, l'amministrazione con pec del 16 ottobre 2024 ha comunicato alla ricorrente che "...nella graduatoria del Distretto di CATANIA - Concorso AUPP 3946, la S.V. risulta collocata alla posizione n.383, con un punteggio pari a 26,325 punti...", con ciò confermando l'illegittimità del proprio operato.

### **DIRITTO**

**I.- Violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dei connessi principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 della *lex specialis* di concorso – Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 241 del 1990 - Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria – Violazione della *par condicio*.**

Già dalla narrativa in fatto, emerge chiaramente come i provvedimenti impugnati siano illegittimi, atteso che l'amministrazione non solo ha attribuito alla ricorrente un punteggio erroneo, ma non l'ha nemmeno inclusa nella graduatoria dei vincitori pubblicata il 9 agosto 2024, nonostante la ricorrente (tanto secondo l'erroneo calcolo effettuato dall'amministrazione, quanto secondo il calcolo corretto) abbia ottenuto un punteggio utile all'assunzione.

A) Quanto all'erronea valutazione del punteggio relativo ai **titoli**, si rappresenta che esso è costituito da un semplice calcolo matematico da effettuare secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 6 della *lex specialis* di concorso che, per quanto di interesse, come detto, prevede:

1) l'attribuzione di un punteggio di 1,10 punti per il conseguimento di un voto di laurea compreso da 96 a 98/100, con la precisazione che tale punteggio deve essere raddoppiato qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando (che scadeva il 26 aprile 2024);

2) l'attribuzione di ulteriore punteggio di 1,50 punti per il possesso di diploma di

specializzazione presso le SSPL.

Orbene, la ricorrente ha compiutamente indicato nella domanda di partecipazione al concorso (allegando i relativi documenti):

- di aver conseguito il 13 luglio 2020 (quindi non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso), la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con votazione di 97/110;

- di aver conseguito il 13 giugno 2022 il diploma di specializzazione nelle professioni legali presso la SSPL dell'Università Guglielmo Marconi di Roma.

Pertanto, la valutazione di tali titoli effettuata sulla scorta delle vincolanti previsioni del bando di concorso, avrebbe comportato l'assegnazione alla ricorrente di un punteggio per i titoli pari a 3,70 punti.

La Commissione tuttavia, come si è solo "indirettamente" appreso il 22 agosto scorso, le ha inspiegabilmente attribuito un punteggio di 3,45 punti (risultato cui si perviene sottraendo dal punteggio totale assegnato di 26,325 il punteggio di 22,875 relativo alla prova scritta).

Tale attribuzione di punteggio è evidentemente erranea, e l'operato della Commissione si palesa in evidente violazione dei criteri di valutazione dettati dalla *lex specialis* di concorso.

Ne discende, dunque, l'irragionevolezza, l'illogicità e l'illegittimità della valutazione effettuata dalla commissione che ha operato in violazione delle disposizioni predette oltre che dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento previsti nel nostro ordinamento, travisando i fatti e omettendo una corretta e compiuta istruttoria, nonché omettendo di fornire motivazione alcuna sul punto.

Sicché, laddove la Commissione avesse correttamente valutato i titoli della ricorrente essa avrebbe conseguito il **punteggio di 26,575 punti utile per essere inserita nella graduatoria dei soggetti vincitori, pubblicata il 9 agosto 2024.**

**B) Ma, di più.**

Senza alcun recesso dalla superiore censura, si rappresenta che anche nella (come visto erronea) ipotesi in cui il punteggio di 26,325 punti attribuito dall'amministrazione alla ricorrente fosse corretto, quest'ultima rientrerebbe comunque nella graduatoria dei vincitori del concorso, atteso che il punteggio utile per rientrare nella suddetta

graduatoria (come emerge dalla stessa) è di 25,25 punti (punteggio conseguito dall'ultima classificata tra i vincitori).

Ciò che rende ancor più illegittimo e incomprensibile l'operato dell'amministrazione, rendendo il provvedimento viziato per eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

Va peraltro evidenziato come tale attribuzione di punteggio non sia sorretta da alcuna motivazione e – laddove per mera ipotesi la stessa sia contenuta in un qualche verbale di valutazione della Commissione di concorso (mai pubblicato né conosciuto dalla ricorrente) – essa sarebbe comunque erronea in quanto illegittima ed illogica.

\*\*\*\*

Tenuto conto di quanto sopra dedotto, appare evidente l'interesse del ricorrente alla declaratoria d'illegittimità degli atti impugnati.

Ciò, alla luce non soltanto del suo (pacifico) interesse a rientrare nella graduatoria dei soggetti vincitori del concorso, ma anche e comunque ad una migliore collocazione nella graduatoria (comprensiva dei soggetti vincitori e degli idonei non vincitori), che peraltro sta subendo continui scorrimenti.

## **II.- Istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.**

Quanto al *fumus*, esso è debitamente comprovato da quanto sin qui dedotto, occorrendo peraltro precisare che i provvedimenti impugnati non sono sorretti da alcuna ragione di interesse pubblico.

In questa sede si chiede inoltre che gli atti impugnati vengano sospesi in via cautelare, ove si consideri che, al pari del *fumus*, sussiste il *periculum in mora* stante il pregiudizio che si perfezionerebbe ove si attendesse il tempo necessario a giungere ad una decisione definitiva e nel merito sulla legittimità degli atti impugnati.

Sussistono inoltre i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza affinché Codesto Ecc.mo Presidente disponga ogni opportuna misura cautelare monocratica e provvisoria, onerando l'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente nella graduatoria dei vincitori rettificare, poiché sono è già stato effettuato un primo scorrimento della graduatoria e si è proceduto all'assunzione dei soggetti vincitori ([https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_8\\_1.page?contentId=SDC1410327](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1410327)).

La gravità ed irreparabilità connessi all'assegnazione di un punteggio errato in una

simile procedura sono *in re ipsa*, poiché laddove la ricorrente non venisse inserita all'interno della graduatoria dei vincitori rettificata, alla stessa verrebbe irrimediabilmente preclusa la possibilità di essere assunta, tenuto peraltro conto che allo stato non risultano posti vacanti nel Distretto di Catania.

L'interesse della ricorrente alla decisione verrebbe integralmente frustrato ove il ricorso venisse deciso nei tempi della durata media del giudizio di merito, senza la possibilità che la stessa venga quantomeno inserita nella succitata graduatoria con riserva, atteso che gli effetti lesivi dei provvedimenti impugnati sono tali da precludere definitivamente alla stessa di aver accesso al posto di lavoro, con conseguente evidente violazione dell'articolo 4 della Costituzione.

Risulta dunque evidente l'interesse della ricorrente ad essere inserita nel novero dei vincitori del concorso per il Distretto della Corte di Appello di Catania (Codice Concorso CT) nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previa rettifica del punteggio per titoli, ovvero comunque ad ottenere la rettifica del proprio punteggio, anche al fine di un miglior posizionamento in graduatoria.

\*\*\*

Per mero scrupolo difensivo si rappresenta che la ricorrente, prima di proporre il presente ricorso, ha chiesto alle amministrazioni resistenti di fornire le generalità dei soggetti controinteressati (posto che non è in alcun modo possibile risalire alle stesse *aliunde*), ma non ha ricevuto alcuna risposta.

In coerenza,

### **Si chiede**

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, *contrariis reiectis*, previo accoglimento delle misure cautelari richieste:

**I.-** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti e i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione;

**II.-** con vittoria di spese e compensi difensivi e col recupero, in ogni caso, dell'importo versato a titolo di contributo unificato.

Con espressa riserva d'ogni ulteriore deduzione, eccezione e di motivi aggiunti o nuovi.

Ai fini del contributo unificato si dichiara il presente ricorso ha valore indeterminabile e che trattandosi di procedura in materia di pubblico impiego gode dell'esenzione per reddito come da dichiarazione sostitutiva allegata.

Roma, 29 ottobre 2024.

Avvocato Simona Santoro

Avvocato Francesco Giuseppe Marino